



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 10 del 30/04/2021

OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale istitutivo del garante dei diritti delle persone con disabilità. Esame e approvazione.

L'anno duemilaventiuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:40 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Cribari Carmen	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Reda Francesco	x
CONSIGLIERE	Blandi Rossella	x
CONSIGLIERE	Iusi Maria Assunta	x
CONSIGLIERE	Capparelli Gianluca	—

Presenti: 10

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Capparelli Rosaria Amalia nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PREMESSO che:

- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;
- ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità; ma soprattutto ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione; la Convenzione è frutto del lavoro anche della Commissione Europea e che l'Unione Europea da tempo ritiene che l'approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze; la Direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione sia diretta sia indiretta in materia di occupazione e condizioni di lavoro (art. 2). Essa prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le persone con disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al mondo del lavoro;
- la nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

CONSIDERATO che:

- la normativa nazionale, con la legge 104 del 1992 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità e ha posto l'Italia tra i paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità;
- la legge 328 del 2000 all'art. 6, comma 2 lettera e) prevede una speculazione, in capo ai Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini;
- la legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e indirette poste in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità;

RILEVATO che:

- un approccio integrato è necessario al fine di intervenire nei casi di discriminazione multipla, come per esempio, donna con disabilità, minore con disabilità, persona indigente con disabilità e, che, pertanto vi è la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi alla promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, allo stesso modo occorre tenere presente la dimensione multipla dell'accessibilità, che non riguarda soltanto l'ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, l'istruzione, l'informazione e la comunicazione; gli interventi normativi sopra indicati presentano problemi applicativi che concretizzano ostacoli, anche in maniera involontaria, tra la persona con disabilità e la fruizione concreta del diritto o servizio previsto in normativa;
- le procedure degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili possono presentare discrasie che pur, nella correttezza formale delle procedure, finiscono per penalizzare la persona; risulta necessario un maggior raccordo degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili e una maggiore collaborazione istituzionale al fine di aumentare il livello effettivo di tutela delle persone con disabilità;
- l'effetto finale del complesso normativo costruito in questi ultimi anni nel nostro Paese deve essere quello della piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

VISTO l'allegato schema di REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ composto da nove articoli;

RAVVISATA la necessità ed opportunità di procedere all'istituzione dell'Ufficio del Garante per i Diritti della Persona con disabilità e all'approvazione di un "Regolamento comunale del predetto Ufficio";

RITENUTO di procedere alla sua approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il **REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ** composto da nove articoli, che istituisce la figura del Garante della persona diversamente abile del comune di San Benedetto Ullano e ne disciplina la nomina e i compiti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.I).
3. di dare atto che le disposizioni del regolamento proposto entreranno in vigore il giorno successivo al compimento del periodo di deposito di 10 gg da compiersi ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione;
4. di disporre la pubblicazione del regolamento all'Albo Pretorio on-line comunale e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
5. . Di dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco fa presente che l'amministrazione tiene molto al regolamento in approvazione in quanto tutela la fascia più debole della popolazione, prevedendo l'istituzione della figura del Garante della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Riferisce che lo schema di regolamento è stato proposto dalle maggiori associazioni regionali del settore e che è stato adottato ad oggi solo dai comuni di Frascineto e Rogliano. Si sofferma poi sui requisiti richiesti per la nomina a Garante e sulle sue funzioni, evidenziando che non è previsto alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute.

Il consigliere Blandi dichiara l'astensione al voto del suo gruppo.

Di seguito il Sindaco constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Con voti 8 (otto) favorevoli e 2 astenuti (Blandi R. e Iusi M.A.);

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente riscontrata l'urgenza di provvedere in merito

Con voti 8 (otto) favorevoli e 2 astenuti (Blandi R. e Iusi M.A.);

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO
PROVINCIA DI COSENZA
REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DEL GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

ART. 1 DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiti e funzioni del “Garante dei diritti delle persone con disabilità” di seguito **Garante** per brevità, istituito presso il Comune di San Benedetto Ullano.

ART. 2 NOMINA E REQUISITI

Il Garante è apolitico ed apartitico, esso opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico su Titoli e Curriculum predisposto dal Settore Servizi Sociali ogni tre anni; la valutazione delle domande di partecipazione è effettuata da apposita commissione nominata con Delibera di Giunta Comunale integrata da due componenti designati dalle Federazioni più rappresentative in campo Nazionale/ovvero associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio comunale.

L’incarico è rinnovabile per una sola volta.

Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

L’Ufficio del Garante, opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Sindaco, previa designazione del Consiglio Comunale, sempreché in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma, diploma di Laurea o Laurea;
- Idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali;
- Assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;
- Non essere membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, di partiti politici, organizzazioni sindacali;
- Non essere Dirigente, funzionario o amministrativo di Unità Sanitarie Locali o Aziende Sanitarie Locali;
- Non essere dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni;
- non sia amministratore di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

L’Ufficio di Garante è incompatibile con impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico degli enti Locali n. 267/2000.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART. 3 ATTIVITÀ E SEDE

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; condivide i propri obiettivi e le azioni con la Giunta Comunale, le federazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello Nazionale e le associazioni settoriali presenti sul territorio.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente alla Giunta, una relazione dettagliata delle attività svolte, che verrà discussa in Consiglio Comunale, ed, eventualmente, il Consiglio può richiedere la sua presenza per udirlo, relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza e su richiesta ne riceve copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali .

Esercita la propria attività a titolo gratuito, il Comune gli fornirà una sede comunale dove sarà costituito l'Ufficio del Garante. Inoltre, in caso di necessità, può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.

Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale o pec; lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

Il Garante può sottoscrivere protocolli d'intesa con associazioni di volontariato presenti sul Territorio; inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato, che siano convenzionate con il Comune, che abbiano dato disponibilità a collaborare con l'Ufficio del Garante, e che siano iscritti nel registro regionale del volontariato ai sensi della Legge Regionale n° 33 del 26 Luglio 2012 e D.lgs. 117/2017. I volontari saranno scelti sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità. In caso di non presenza nel Comune, può individuare tali associazioni in ambito Provinciale o Regionale. La scelta dei volontari è ad insindacabile giudizio del Garante; per la sua collaborazione per la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di San Benedetto Ullano (CS), i volontari sono scelti di concerto con il Sindaco nei modi di cui al successivo art.5.

ART. 4 FUNZIONI

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello internazionale, comunitaria, nazionale, regionale, in particolare dalla Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 marzo 2009, n.18, dalla Costituzione della Repubblica art.2, 3, 4, 38, dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104.

ART. 5 OBIETTIVI E FINALITÀ

Il ruolo del Garante, di vigilanza e di supporto sull'operato dell'Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la

piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da persone con disabilità o da un loro familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno, da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle Persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità;
- interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più opportune, per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinate alle persone con disabilità;
- collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di San Benedetto Ullano (CS), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, avvalendosi della collaborazione di volontari scelti di concerto con il Sindaco tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali;
- propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- informa la Giunta, sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante della città Metropolitana, provinciale, regionale e nazionale.

L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà di:

- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, segnalando all'Assessore per le politiche sociali e al Responsabile del Settore Servizi sociali le carenze o i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti all'applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla Persona con disabilità;
- informare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le persone che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- richiedere notizie sullo stato di procedimenti che interessano le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, nei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati. Gli uffici del Comune interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante

informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo aver verificato l'ulteriore silenzio di altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco informandone gli eventuali diretti interessati;

- controllare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

In fase di:

- Elaborazione dei PPCC (Piani di protezione civile Comunali) il Garante deve essere sentito dal Gruppo di progettazione, per l'elaborazione della mappa sinottica della disabilità (ex DGR 135/2015);
- Elaborazione dei PEBA (Piani per Eliminazione delle Barriere architettoniche) il Garante deve essere sentito dal Gruppo di progettazione per tutto quello che comporta il proprio ruolo

ART. 6 OBBLIGHI DEL GARANTE

Il Garante dovrà dotarsi di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente, sul quale dovranno risultare i nomi delle persone con disabilità, residenti nel Comune di San Benedetto Ullano (CS) (che avranno dato il loro assenso tramite la scheda di autocensimento ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679), il quale elenco sarà la base della mappa sinottica della disabilità.

Saranno annotate tutte le iniziative adottate dal Garante durante lo svolgimento dell'attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto sugli atti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente regolamento nel rispetto al diritto della legge sulla privacy.

Il Garante farà parte integrante del Centro Operativo Comunale con il ruolo di Rappresentante di garanzia, con la funzione di assicurare assistenza a tutte le persone con disabilità coinvolti negli eventi di emergenza o calamità che si verificano.

ART. 7 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE GDPR 679/2016.

ART. 8 GRATUITA' DEL SERVIZIO

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico ed allo stesso non spetta alcun rimborso spese, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate ed autorizzate preventivamente con deliberazione di Giunta Comunale per attività istituzionale.

ART. 9 REVOCA

Il Sindaco può rimuovere dalla carica il Garante se viene accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere NON ESPRESSO
Data 23/04/2021

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Goffredo

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gino Santoro

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Gino Santoro

F.to

Data 23/04/2021

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
Dssa Daniela Goffredo

F.to

Il Sindaco

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

F.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° 1382 DEL 04 MAG. 2021

L'incaricato del Servizio



Il Segretario Comunale
Dssa Daniela Goffredo

F.to

La suesata deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale
Dssa Daniela Goffredo

F.to

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dssa Daniela Goffredo